

Daniela AMODEO PERILLO

#Translating Europe - Workshop 2018

Traduttori giuridici tra lingua e diritto - Quale formazione

Milano 24 maggio 2018 - C.so Venezia [47 - 20121](#)

"Il traduttore giuridico in Europa: diverse realtà a confronto"

Innanzitutto desidero ringraziare gli organizzatori di questo simposio per avermi invitata qui a Milano ad intervenire davanti ad un pubblico di colleghi che si occupano con passione ed impegno di una professione così importante eppure tanto mal considerata come quella della traduzione.

Grazie in particolare alla presidentessa Elena Cordani, con cui mi congratulo per la sua recente, importante nomina, e al dott. Loiacono, con cui ho avuto i primi contatti nei mesi scorsi.

Se mi consentite, due parole su EULITA, l'associazione europea di interpreti e traduttori giuridici che ho l'onore di presiedere dall'aprile dello scorso anno e che nasce nel 2009 da un'esigenza legata all'adozione della direttiva 2010/64.

Forse ricorderete che, nei primi anni di questo secolo, ed a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, si era cominciato a discutere della necessità di una maggiore e più concreta cooperazione tra i vari stati membri in materia giudiziaria - superando quindi le disposizioni del Trattato allora in vigore che prevedevano solo il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere in materia civile e commerciale, sulla base peraltro di una procedura lunga e dispendiosa.

Si stava cominciando a preparare la strada che avrebbe portato al Trattato di Lisbona il quale, infatti, dispone ora al titolo V norme in materia di libertà, sicurezza e giustizia.

In quello che è ricordato sotto il nome di "Programma di Stoccolma" si stavano gettando le basi (seguendo una tabella di marcia) per una futura politica davvero europea anche in materia di diritto penale che, non dimentichiamolo, è per natura e tradizione un campo di cui ogni stato è estremamente geloso, e riserva alla propria sovranità.

E, udite udite, il primo pilastro di quelle fondamenta fu una direttiva che riguardava le lingue, quella appunto sul diritto all'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali. Primo atto quindi di una serie che è continuata con le direttive sul diritto all'avvocato d'ufficio, sul diritto ad essere informati, sui diritti delle vittime, eccetera. Primo atto in materia di lingue, così come il primo regolamento in assoluto della Comunità europea era stato quello del regime linguistico nelle istituzioni, l'1/58.

"Il buongiorno si vede dal mattino", dice un noto proverbio. Ma, nel nostro caso, quello che alla Commissione e al legislatore europeo era parso come il settore più semplice da trasporre e poi mettere in pratica, si è rivelato uno scoglio per molti paesi insormontabile, come nel caso dell'Italia in cui non si è provveduto a far nulla di specifico se non a comunicare alla Commissione, peraltro in ritardo, che tutto andava bene, Madama la Marchesa!

Quindi, a 8 anni dall'adozione della direttiva ed a 5 dal termine di trasposizione, non esistono criteri di ammissione al registro nazionale, che peraltro non esiste ancora come dovrebbe, non sono previsti esami di stato, non si parla da nessuna parte di qualità o di cooperazione con la magistratura per la formazione, come invece prevede la direttiva.

EULITA quindi nasce nel 2009, anno di adozione del Trattato di Lisbona, come associazione che ha il compito di aggregare le varie associazioni nazionali di traduttori ed interpreti giuridici in qualità di soci ordinari (ma anche di associazioni "generiche" che abbiano però tra i loro iscritti chi si dedica alla traduzione giuridica) al fine di dare loro voce a livello europeo, di rappresentare le loro istanze alla Commissione, per esempio, ed in particolare alla DG- Giustizia; di fare *lobbying* al Parlamento europeo, di cooperare con le associazioni europee degli avvocati, dei magistrati, eccetera. Ma anche di sostenere, nei limiti delle sue competenze e capacità, le richieste delle associazioni nazionali davanti alle autorità dei loro rispettivi paesi.

Oggi abbiamo 56 tra membri ordinari (le associazioni di IT) e associati, questi ultimi potendo essere istituzioni, università, associazioni che, pur senza diritto di voto, possano contribuire a migliorare lo status dei LIT ed a raccogliergli le richieste, le proposte, le idee.

Ormai è un dato di fatto che la traduzione giuridica sia una delle specializzazioni più note e richieste sia sul mercato della traduzione che tra gli studiosi di questa professione.

La TG può a sua volta dividersi a seconda del settore in cui è usata: privato, delle istituzioni pubbliche nazionali, a livello internazionale. Sono pochi, credo, in Italia e altrove coloro che riescono però a mantenersi con una sola di queste attività. Salvo eccezioni, naturalmente, non credo esista in particolare un TG che possa permettersi di lavorare solo per un tribunale.

E questo futuro tutt'altro che roseo per una professione di grande responsabilità in un ambito così sensibile come quello del diritto e della Giustizia fa sì che buona parte dei possibili, bravi traduttori, scelgano altre strade, altre formazioni universitarie piuttosto che quella specifica per il settore. E come si fa a biasimarli? O, vista la magra reputazione dei protagonisti, decidano di evitare uno studio matto e appassionatissimo (come dovrebbe essere...) considerando che (e cito) "per diventare traduttori giuridici basta iscriversi ad un corso presso un'associazione di categoria e studiare una trentina di paginette e il gioco è fatto!" : questa frase la si può, immagino, sentire un po' ovunque, nel caso di specie è stata pronunciata qualche giorno fa da alcuni studenti croati durante un'ora di lezione all'università.

Credo che questo atteggiamento debba far riflettere proprio agenzie ed associazioni di categoria, che devono fare molta attenzione a chi chiede loro l'iscrizione, vagliare i CV e respingere le domande di chi non soddisfa i requisiti di base - che dovrebbero peraltro essere gli stessi sull'intero territorio nazionale - per mantenere alto il livello della loro qualità pur rinunciando, eventualmente, a migliorare il proprio bilancio.

È necessario quindi a parer mio, oggi più che mai, intervenire di fronte alle autorità dello Stato in due contesti:

- quello universitario, affinché si organizzino con un certo criterio (tenendo conto per esempio delle esigenze del mercato in un dato periodo, cosa che si fa per esempio in Germania - penso in particolare ad Amburgo, avendo tribunali ed università instaurato una concreta cooperazione in questo senso) dei corsi di traduzione giuridica ad hoc, anche di durata inferiore a quelli che portano ad una laurea o ad un master, magari per lingue di minor diffusione nel nostro paese; e
- quello delle amministrazioni pubbliche, per convincerle che lasciare spazio a chi competenze non ne ha, o perlomeno non sufficienti e non dimostrate, fa aumentare alla fine le spese che si credeva di aver

ridotto pagando meno chi era privo di qualifiche. La qualità, certo, costa, ma fa risparmiare sicuramente in termini di tempo e, io credo, alla fine, anche di risorse finanziarie poiché non sarà necessaria una verifica/revisione dei lavori e soprattutto sarà evitata una figuraccia e mantenuto il cliente!

È un dato di fatto che, a causa della mobilità sempre maggiore della popolazione, la necessità di traduzioni aumenta, soprattutto se poi esse servono per produrre documenti giuridicamente validi. Quindi bisogna darsi davvero da fare per innalzare la qualità e la reputazione dei traduttori, e di quelli giuridici in particolare, e ciò non potrà avvenire che istituendo o migliorando dei corsi di preparazione, adeguati alle esigenze di questa società in continua evoluzione ed ai suoi bisogni.

Vorrei a questo punto ricordare che i TG che lavorano nel settore penale-giudiziario svolgono un lavoro impegnativo, variegato e di grande responsabilità - oltre che molto peggio retribuito che, per esempio, nel settore privato.

La loro non è una sottocategoria del "traduttore", bensì una specialità che ciascuno deve poter scegliere e alla quale è legata una specifica deontologia, che EULITA ha consegnato nel suo codice deontologico.

Ogni paese prevede regole proprie quanto all'organizzazione dei servizi di traduzione ufficiale o certificata e neanche la direttiva 2010/64 sul diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali è riuscita a modificare tale tendenza e ad "europeizzare" questo settore. Ciò, nonostante l'art.5(2) - che prevede la creazione di registri e - cito - "di traduttori...indipendenti e debitamente qualificati" - sia uno strumento che dovrebbe poter portare i legislatori nazionali a prevedere dei criteri di ammissione e della definizione di "qualifica-qualità" più coerenti, ed applicabili dovunque allo stesso modo.

EULITA è quindi consapevole che, così come ogni paese ha il proprio ordinamento giuridico, anche i criteri per diventare TG possono divergere da uno stato all'altro. EULITA ovviamente non intende - né ciò rientra nelle sue competenze - imporre un determinato sistema di formazione a chicchessia ma può - e deve a parer mio, anche per soddisfare le disposizioni della lettera della direttiva - restare in ascolto ed eventualmente raccomandare determinati curricula agli istituti di formazione o alle università sulla base delle esperienze acquisite nei vari paesi, allo scopo di innalzare il livello di qualità della formazione stessa.

Oggi mi trovo di fronte ad un'assemblea che rappresenta istituzioni e agenzie di traduzione, ma non posso, e non devo, dimenticare i TG free-lance che molto spesso svolgono anche l'attività di interpreti giuridici e che, vista l'assenza di regole ben precise quanto al loro status e riconoscimento professionali, per non perdere occasioni di lavoro interessanti devono più degli altri seguire una formazione continua, adattarsi alle leggi del mercato ed alla pressione che questo esercita e specializzarsi nelle varie branche del diritto sapendo che il tipo di documenti giuridici è estremamente variegato e che per produrre delle traduzioni di qualità non basta una conoscenza generale e generica del diritto dei paesi coinvolti.

Un'ultima annotazione su questo punto: come tutti sapete, la Corte di Giustizia dell'UE ha sin dall'inizio statuito che la terminologia usata nel contesto dell'Unione - nei regolamenti, nelle direttive e,

ovviamente, nella sua giurisprudenza - deve essere interpretata in modo autonomo, europeo, anche se uno stesso termine esiste già nel diritto di un determinato Stato membro.

Nella sentenza C-98/07, per esempio, la Corte dice, e cito "...che si deve dedurre dalle esigenze imposte sia dall'applicazione uniforme (in tutti gli Stati membri) del diritto comunitario (eravamo prima del Trattato di Lisbona) che dal principio di uguaglianza, che i termini di una disposizione del diritto comunitario che non rinvii espressamente al diritto di uno o più Stati Membri per determinarne il senso e la portata devono normalmente trovare, in tutta la Comunità europea, un'interpretazione autonoma ed uniforme che deve ricercarsi tenendo conto del contesto di tale disposizione e del fine perseguito dalla normativa in questione."

Scopo di questa impostazione è favorire l'applicazione e l'evoluzione comune del diritto europeo - dovendo un determinato termine tradotto nelle varie lingue avere la stessa portata, lo stesso significato e gli stessi effetti in tutti gli Stati, a prescindere dalla lingua in cui viene espresso, ciò facilita anche il lavoro dell'interprete, nel senso del giurista che interpreta il diritto.

Allo stesso tempo, per un traduttore che lavori non solo a livello nazionale ma anche, per esempio, come free-lance per la Corte di Giustizia, un eventuale "duplice" significato di una stessa nozione a seconda dell'ambito in cui viene utilizzata può senz'altro creare dei problemi, la cui soluzione solo si potrà trovare nello studio ed in una preparazione adeguata a monte della traduzione.

## **SITUAZIONE dei TG NEGLI STATI MEMBRI**

Qualche accenno ora alla situazione dei traduttori giuridici negli Stati membri in seguito alla trasposizione della direttiva, ed in particolare, per quanto attiene alla traduzione, l'art. 3.

Premetto che i dati si riferiscono alla fine del 2016 e sono tratti dalle risposte ad un questionario che EULITA aveva trasmesso alle sue associazioni nazionali e che ha l'intenzione di riproporre entro la fine di quest'anno.

### **I documenti fondamentali (art.3,1)**

Tutti gli stati, tranne il Portogallo, prevedono nel loro ordinamento che la persona indagata o imputata abbia il diritto alla traduzione dei "documenti fondamentali" (di solito, almeno capi d'imputazione e sentenze), nonché la possibilità, in deroga alle norme generali, che sia fornita una traduzione orale o un riassunto orale degli stessi, purché ciò non pregiudichi l'equità del procedimento. Al di là del fatto che è lasciato al singolo giudice il compito di stabilire quali siano i documenti fondamentali in un determinato caso, si è constatato quasi dovunque che, per evitare le spese delle traduzioni scritte, molti giudici/procuratori chiedono all'interprete presente in udienza di tradurre oralmente le parti richieste.

In tutti i paesi le traduzioni di questi atti sono a carico dello stato.

### **REGISTRI (art. 5,2)**

AUSTRIA: esiste un registro elettronico accessibile al pubblico, gestito dal Ministero della Giustizia, il cui accesso prevede dei criteri e delle qualifiche specifiche

CROAZIA: idem; "user friendly" ma non sempre aggiornato

DANIMARCA: esiste un registro che però non prevede criteri di accesso per cui +/- l'80% dei TG presenti non è adeguatamente qualificato

FRANCIA: i TG sono considerati "esperti di tribunale" cui vengono applicati gli stessi criteri degli esperti di altri settori, ma non invece quello di essere T.

GERMANIA: esistono i registri in ogni Land, ma ciascuno ha le sue regole di accesso e qualifiche, e nella maggior parte di essi un giudice può scegliere anche al di fuori del registro

GRECIA: esistono, più che un registro, varie liste di TG il cui livello di accesso è però molto basso ed aperto anche a chi non è "debitamente qualificato", come impone la direttiva (che come sapete contiene solo disposizioni de minimis che ogni stato ha la possibilità di trasporre a modo suo)

IRLANDA: non esiste un registro, le autorità preferiscono lanciare delle gare d'appalto e lasciare alle agenzie di traduzione la scelta del TG più adeguato ad un certo lavoro

LUSSEMBURGO: esiste presso il Ministero della Giustizia un registro che però non viene aggiornato e contiene i nomi di persone decedute, che non abitano più nel paese. Un rapporto costante tra l'associazione ALTI e la polizia ha migliorato la situazione in questo settore

POLONIA: esiste un registro presso il Min Giustizia in seguito all'istituzione della professione di T Giurato nel 2004

PORTOGALLO: nessun registro, ogni giudice ha la sua lista

SLOVACCHIA: l'ammissione al registro è assoggettata ad una serie di requisiti

SPAGNA: non c'è registro

### **QUALITÀ (art. 5,1)**

Solo in Irlanda non è prevista una norma che preveda la possibilità dell'imputato di contestare la qualità della traduzione. Negli altri paesi ciò è possibile attraverso il difensore o direttamente al giudice.

### **RISERVATEZZA (art. 5,3)**

Non in tutti i paesi è specificato in una norma di legge, o tra i principi generali, che il TG debba rispettare la riservatezza.

In Croazia, per esempio, i TG sono considerati come tutto il resto del personale giudiziario, e quindi vincolati alla clausola di riservatezza, come in Francia.

In Danimarca, devono firmare una dichiarazione ad hoc.

In Germania debbono prestare giuramento prima di intraprendere la carriera, ma spesso i giudici devono ricordare loro la necessità di rispettare quel giuramento.

Anche in Lux, essendo T giurati, è sottinteso che rispettino la confidenzialità pur non essendoci nessuna norma specifica all'uopo.

In Polonia si rischia una condanna penale (pecuniaria) se si diffondono informazioni riservate: ciò non toglie che non è detto che tutti i TG lo sappiano, visto che anche chi ha fatto l'esame di stato può non saperlo, non essendo la deontologia una materia d'esame.

### **RETRIBUZIONE (per Interpreti salvo specificazione)**

A parte BULGARIA, MALTA e SPAGNA, che ha un sistema di retribuzione per certi versi simile all'Italia (alcuni LIT sono impiegati nei ministeri degli interni e della giustizia, 1,236 euro lordi al mese, nella circoscrizione di Madrid, +/- 2000 euro lordi); sono organizzate poi gare d'appalto a seconda dei servizi richiesti - terrorismo, gravi reati economici; polizia nazionale a Madrid; tribunali), tutti gli altri stati prevedono leggi o regolamenti in materia.

AUSTRIA: 24,50 euro per la prima mezz'ora; 12,40 per ogni 30 minuti successivi; *TRASPORTO*: pagato (22,70 fino a 28,20 se la distanza > 30 Km. *TRADUZIONE*: (x cause civili): 1.40-1.80 euro per linea, spazi inclusi

BULGARIA: negoziabili caso per caso

CROAZIA: 20,00 euro all'ora; *TRASPORTO*: NO

REP. CECA: tra 5,5 a 13,00 euro all'ora; *TRASPORTO*: NO

DANIMARCA: +/-80 all'ora per Interpreti autorizzati, +/- 45 all'ora x Servizio Pubblico; +/- 40 all'ora per chi non ha formazione specifica; ciò vale tra le 8am e le 5pm: nelle altre ore, 100% di straordinario; *TRASPORTO*: se la distanza è >10 Km, 50% della retribuzione oraria. Chi lavora per il Min.Giustizia, +/- 85 all'ora, + la metà per ogni ora di trasporto che si renda necessario

FRANCIA: 42 euro netti la prima ora, 30 le successive; + 25% tra le 10pm e le 7am, sabati, domeniche e festivi; *TRASPORTO*: NO

GERMANIA: 70,00 x consecutiva, 75 x simultanea; *TRASPORTO*: Sì

LUSSEMBURGO: 57,00 con IVA, 85,50 tra le 10pm e le 7 am; *TRASPORTO*: NO

MALTA: Mezza giornata = 30 euro, una giornata = 50 euro; *TRASPORTO*: NO

NORVEGIA: 80 euro all'ora; *TRASPORTO*: 80 euro

PAESI BASSI: 43,20 euro; *TRASPORTO*: Sì

POLONIA: retribuzione a seconda dei gruppi linguistici: EN/DE/FR/RU: 9,42 euro l'ora; altre EUR + Latino: 11,08; non-EUR con alfabeto latino: 12,75; non-EUR senza alfabeto latino e ideogrammi, 15,52 euro; *TRASPORTO*: NO

## **CONCLUSIONE**

Leggevo recentemente che ormai la tendenza è di tradurre di più e più velocemente, ma non meglio, magari sfruttando in modo scriteriato tutti i mezzi e gli strumenti che ormai accompagnano il lavoro del traduttore, dovunque si trovi.

Soprattutto nel settore giuridico la fretta è però spesso cattiva consigliera e può provocare, non dimentichiamolo, errori di giudizio e quindi conseguenze anche gravi su altri esseri umani: deontologia, rispetto e qualità non vanno molto d'accordo con la fretta: peccato che molto spesso, nella realtà di tutti i giorni, nei tribunali nazionali ma talvolta anche in quelli internazionali, di tutto questo ci si dimentica con il rischio di aumentare gli errori e di far perdere nei cittadini il significato ed il senso della giustizia.

Grazie della vostra attenzione.

Milano, maggio 2018

Qui di seguito alcune informazioni - tratte dal sito della Corte di Giustizia - sui traduttori Free-Lance che lavorano per questa istituzione

I traduttori FL traducono 1/3 dei testi della Corte. Si tratta di persone fisiche o giuridiche con cui la Corte ha concluso un contratto sulla base di stringenti norme di riservatezza.

Gli obiettivi di qualità del lavoro sono molto elevati, ma i FL fruiscono di supporto ed assistenza del servizio interno di traduzione per poterli raggiungere.

I FL possono scegliere dove lavorare in quanto i contatti sono tenuti via telefono, e-mail, piattaforme internet.

I FL sono selezionati nel quadro di bandi pubblicati sulla GU dell'UE, e permanenti, cioè accessibili in qualsiasi momento dai candidati.

La selezione avviene sulla base di prove di traduzione a distanza.

È creata una graduatoria basata sulla qualità delle traduzioni e sulla competitività del prezzo richiesto dal contraente, prezzo che dipende, tra l'altro, dalle combinazioni linguistiche. La Corte può peraltro respingere offerte considerate troppo care.

Il lavoro è proposto secondo l'ordine di tale graduatoria e periodicamente rivisto in funzione della qualità delle prestazioni fornite.

Requisiti per ottenere un contratto:

Laurea in giurisprudenza presso un'università italiana;

Prove (diplomi) di conoscenze linguistiche;

Requisiti oggettivi aggiuntivi:

Esperienza comprovata di almeno 100 pagine di traduzione all'anno per i 2 anni precedenti

Esempi di retribuzione (anno 2015) per un FL italiano per pagina standard di 1,500 caratteri, spazi esclusi, nella lingua di partenza

FR-IT: prezzo medio per un lotto = 23,21€

EN-IT: 29,02€

ES-IT: 34,14€

PL-IT: 38,07€

PT-IT: 20,16€

SK-IT: 39,08

Sono in questo momento aperti bandi anche per CS, DK, EL e SV di cui però non è conosciuto il prezzo medio.}